



Comune DI GRASSOBBIO

Provincia di Bergamo
C.A.P. 24050 Via Vespucci, 6

Tel 035 3843411
Fax 035 3843444
C.F. 80027490160
P.Iva 00722500162

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 del 26-04-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI "TARI" PER L'ANNO 2023.

L'anno duemilaventitre il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 17:30 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità previste dal vigente D. Lgs 18.8.2000 n. 267, vennero oggi convocati i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano :

Bentoglio Manuel	Sindaco	P
Epis Ermenegildo	Consigliere	P
Iudica Giovanni	Consigliere	P
Sorti Simonetta	Consigliere	P
Bentoglio Rosangela	Consigliere	P
Facchi Beatrice	Consigliere	P
Giangregorio Lorenza	Vice Sindaco	P
Troia Lino	Consigliere	P
Bassis Nunzia	Consigliere	P
Esposti Edvin	Consigliere	A
Barcella Anna	Consigliere	P
Vitali Giovanni Battista	Consigliere	P
Stefanello Angelo	Consigliere	P
TOTALE PRESENTI		12
TOTALE ASSENTI		1

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa **CONCILIO LEONILDE** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BENTOGLIO MANUEL – SINDACO** - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

Alle ore 17:36 il Sindaco Manuel Bentoglio illustra l'argomento inserito al punto n. 2 all'ordine del giorno.

Sono presente n. 12 Consiglieri Comunali.

E' assente n. 1 Consigliere Comunale (Esposti).

SINDACO BENTOGGIO MANUEL. Punto numero 2: approvazione tariffe della tassa sui rifiuti Tari per l'anno 2023.

Do la parola all'Assessore Epis; grazie.

ASSESSORE EPIS ERMENEGILDO. Buonasera.

Come si sa l'anno scorso, con delibera del Consiglio comunale numero 90 del 27 dicembre, è stato approvato il piano economico finanziario pluriennale 2022/2025.

Il pef è l'atto preliminare necessario per la determinazione delle tariffe.

Per l'anno 2023 i costi complessivi risultano di 705.299 €, ma per la determinazione della tariffa Tari si tiene conto del valore di 702.786 in quanto si devono detrarre 2.513 € che ci vengono direttamente corrisposti dal Miur per la scuola primaria e secondaria di primo grado.

Quindi il quadro tariffario relativo all'anno 2023 espone un costo complessivo di 702.786, di cui 237.263 per la parte fissa e 465.523 per la parte variabile.

Onestamente dovremmo provvedere alla revisione del pef solamente in alcuni casi, anche se è stato approvato per il quadriennio 22/25; e i casi sarebbero questi: l'avvicendamento gestionale, ossia il cambio del gestore nelle annualità oggetto di applicazione della tariffa; uno squilibrio economico finanziario riconducibile allo spropositato aumento dei costi, se ci fossero costi, per esempio se si dovesse chiudere una discarica vicina e dovessimo portare i rifiuti molto più distanti, aumenterebbero i prezzi del trasporto e via dicendo, questo sarebbe uno dei casi in cui dovremmo revisionare il pef; poi il passaggio dalla Tari a tributo tariffa corrispettiva, cioè quanto uno consuma, quanto uno smaltisce, tanto deve pagare, i cosiddetti bidoncini o via dicendo; oppure un'intensa variazione della qualità del servizio, per modo di dire, invece di spazzare le strade due volte alla settimana o in certi luoghi una volta al mese, si fa più frequentemente per cui aumentano i costi, e allora in questo caso si potrebbe revisionare il pef.

Poiché non ricorrono i casi su esposti, il pef non viene modificato; pertanto si devono solamente approvare le tariffe per l'anno 2023, che prevedono per le utenze domestiche un aumento da 1 a 2 € per i nuclei familiari fino a 5 occupanti, 5 componenti, ed una diminuzione da 1 a 2 € per i nuclei con 6 o più occupati.

Mentre per le utenze non domestiche è previsto un aumento di 9 € solo per la categoria pluri-licenze alimentari o miste ed una diminuzione da 1 a 8 € per tutte le altre categorie.

Praticamente le tariffe rimangono invariate se non per 1 € o 2 rispetto a quelle attuali del 2022.

La discussione è aperta.

CONSIGLIERE STEFANELLO ANGELO. Un'informativa; probabilmente c'è stato un periodo in cui il complessivo della Tari veniva a costare sui 600.000 €, poi c'è stato un incremento piano piano e siamo arrivati a 702.000 €.

È dovuto a questo aumento allo smaltimento superiore? Perché l'incremento demografico non si è spostato più di tanto; è dovuto proprio a quello? Oppure ad altri costi che non erano previsti o comunque, come diceva, la spazzatura delle strade piuttosto del servizio di nettezza urbana più capillare?

Grazie.

ASSESSORE EPIS ERMENEGILDO. Più che ad un aumento delle utenze, di sicuro lo smaltimento è superiore per quanto riguarda le attività non domestiche; ma soprattutto è stato l'aumento dei costi dello smaltimento.

Ad esempio l'indifferenziato che portiamo alla piattaforma, gli ingombranti, da 90 € alla tonnellata sono andati a 230 € alla tonnellata; faccio un esempio perché questo me l'hanno detto per cui me lo ricordo.

Ma anche per gli altri penso, se non in modo così sproporzionato, un aumento c'è stato soprattutto per quanto riguarda lo smaltimento delle materie.

Infatti verrebbe a costare 800.000 € se non ci fossero gli 83.000 € del recupero delle materie secondarie.

Infatti in bilancio abbiamo stanziato 800.000 €, perché bene o male non recuperiamo tutto il costo, perché il costo effettivo sarebbe di 709.000 €, ma in base alle disposizioni Arera non possiamo superare i 705.000; per cui 4.000 € li dobbiamo finanziare con le risorse di bilancio, come è stato fatto in sede di approvazione del bilancio.

CONSIGLIERE STEFANELLO ANGELO. Ancora una domanda.

Per quanto riguarda lo smaltimento, noi di differenziato a che percentuale siamo arrivati? 60/70?

ASSESSORE EPIS ERMENEGILDO. Passava il 73 l'anno scorso, i 75; per quello sì, è molto buono.

Gli ingombranti e tutto quello che portiamo alla piattaforma ecologica, i vari tipi di materiali, escluso la plastica e la carta che ricaviamo come si diceva prima, tutti gli altri sono da pagare.

Compreso l'umido, compreso il secco che si ritira presso le abitazioni.

Quello in buona sostanza è una bella fetta.

SINDACO BENTOGGIO MANUEL. passiamo al voto del punto numero 2.

Favorevoli? Unanimità. Astenuti? Zero. Contrari? Zero.

Immediata eseguibilità.

Favorevoli? Unanimità.

Grazie.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;
- la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705.

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020-2023*) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI e fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 702 della citata legge 147/2013, il quale in materia di IUC prevede che *"Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446"*;

CONSIDERATO che il citato art. 52, del D.lgs n. 446/1997, attribuisce ai Comuni ed alle Province una potestà regolamentare di carattere generale di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie;

VISTO il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 15/03/2023;

VISTE le delibere dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA:

- n. 443/2019, recante *"DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021"* e successive modificazioni ed integrazioni ed in

particolare, l'Allegato "A" di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

- n. 444/2019, recante "*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*";

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera dell'ARERA n. 443/2019 è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che:

- con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;
- che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

ATTESO che per il nuovo periodo regolatorio l'ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;

CONSIDERATO che le finalità fissate dall'ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;

PRESO ATTO che per l'elaborazione del PEF pluriennale è stato utilizzato il tool (applicativo) allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

RILEVATO che la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire nel rispetto di quanto disciplinato dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le indicazioni del metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

ATTESO che:

- ✓ il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- ✓ sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

RILEVATO che:

- il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;
- il comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e “nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti”, di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche ed utenze non domestiche*.

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il *tool* proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 27/12/2021 è stato approvato il PEF pluriennale 2022-2025 quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe, che prevede per l’anno 2023, costi complessivi pari a € 705.299,00 ma che per la determinazione delle tariffe TARI si tiene conto del costo pari a € 702.786,00 (comprensivo della detrazione MIUR);

PRESO ATTO quindi che, il quadro tariffario relativo all’anno 2023 espone un costo complessivo di € 702.786,00 di cui parte fissa pari a € 237.263,00 e parte variabile pari a € 465.523,00;

RITENUTO di poter procedere all’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2023 sulla base del PEF approvato con la predetta deliberazione;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RICHIAMATI:

- il “Piano Finanziario pluriennale 2022-2025 TARI” approvato con la cit. deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 27/12/2021;
- la deliberazione dalla Giunta Comunale n. 217 del 30/12/2022 di “Approvazione della carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani”;

CONSIDERATE le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

DATO ATTO che:

- a) con le tariffe che vengono approvate è assicurata, ai sensi dell’articolo 1 comma 654, della legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
- b) le tariffe TARI da applicare per l’anno 2023, determinate in conformità alle disposizioni citate, risultano indicate negli allegati alla presente deliberazione;

c) sull'importo della TARI deve essere applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 e all'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013, nella misura del 5% salvo diversa deliberazione della Provincia, come previsto dal Decreto MEF del 01/07/2020;

CONSIDERATO che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;

RITENUTO di stabilire per l'anno 2023 le scadenze e le modalità già definite con il Regolamento TA.RI. e di seguito specificate:

- **Prima rata** **16 maggio**
40% del tributo annuo calcolato con le tariffe deliberate per l'anno precedente;
- **Seconda rata** **16 settembre**
40% del tributo annuo calcolato con le tariffe deliberate per l'anno precedente;
- **Saldo/conguaglio** **16 dicembre**
Calcolato applicando le tariffe dell'anno in corso detratto quanto già emesso/indicato in acconto;

E' facoltà per il contribuente effettuare il pagamento delle prime due rate in un'unica soluzione entro il 16 giugno;

Il versamento della TARI per l'anno 2023 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (Mod. F24) o mediante piattaforma di PagoPA;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti dell'anno precedente;

DATO ATTO che le bollette (documenti di riscossione) che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

PRESO ATTO che:

- la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero esclusivamente mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;
- nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

VISTI:

- l'art. 1, comma 683, della legge 147/2013 il quale dispone che *“Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;

- l'articolo 3, comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell' ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

CONSIDERATI:

- l'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i., nonché il cit. Regolamento comunale per l'applicazione della TARI;

DATO ATTO che l'organo di revisione ha espresso il parere favorevole, sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000, acquisito al prot. n. 0007014 del 17.04.2023;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti n. 12
Consiglieri assenti n. 1 (Esposti)
Consiglieri votanti n. 12
Voti favorevoli n. 12 unanimità
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 0

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** le premesse come parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2. **DI PRENDERE ATTO** che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 27/12/2021 è stato approvato il PEF pluriennale 2022-2025 quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe che prevede per l'anno 2023, costi complessivi pari a € 705.299,00;
3. **DI DARE ATTO** che per la determinazione delle tariffe TARI si considera il valore pari a € 702.786,00 (comprensivo della detrazione MIUR), di cui parte fissa pari a € 237.263,00 e parte variabile pari a € 465.523,00;

4. **DI APPROVARE** le tariffe della Tassa sui Rifiuti “TARI” per l’anno 2023 come indicate nell’allegato “*Quadro tariffario 2023*” costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e conforme al PEF pluriennale e al PEF 2023;

5. **DI CONFERMARE** per l’anno 2023 le scadenze e le modalità di versamento già definite con il Regolamento TA.RI. approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 15/03/2023, che all’art. 30 stabilisce per la TARI le scadenze e modalità di seguito specificate:

- **Prima rata** **16 maggio**
40% del tributo annuo calcolato con le tariffe deliberate per l’anno precedente;
- **Seconda rata** **16 settembre**
40% del tributo annuo calcolato con le tariffe deliberate per l’anno precedente;
- **Saldo/conguaglio** **16 dicembre**
Calcolato applicando le tariffe dell’anno in corso detratto quanto già emesso/indicato in acconto

E’ facoltà per il contribuente effettuare il pagamento delle prime due rate in un’unica soluzione entro il 16 giugno.

Il versamento della TARI per l’anno 2023 è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (Mod. F24) o mediante piattaforma di PagoPA;

5. **DI DARE ATTO** che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 e all’art. 1 comma 666, della Legge n. 147 del 27/12/2013, nella misura del 5% salvo diversa deliberazione della Provincia, come previsto dal Decreto MEF del 01/07/2020;

6. **DI DISPORRE** l’invio di copia della presente delibera tariffaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e modalità indicati ai commi 15, 15-bis e 15-ter dell’articolo 13 del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii. per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Il Sindaco Bentoglio Manuel propone al Consiglio Comunale di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta del Sindaco Bentoglio Manuel;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti n. 12
Consiglieri assenti n. 1 (Esposti)
Consiglieri votanti n. 12
Voti favorevoli n. 12 unanimità
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 0

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134-4° comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, al fine di rispettare le scadenze di legge.

IL Sindaco
BENTOGGIO MANUEL

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa CONCILIO LEONILDE

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



Comune DI GRASSOBBIO

Provincia di Bergamo

C.A.P. 24050

Via Vespucci, 6

Tel 035 3843411
Fax 035 3843444
C.F. 80027490160
P.Iva 00722500162

PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO

N.14 DEL 18-04-2023

Oggetto

**APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI "TARI"
PER L'ANNO 2023.**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 49 e 147/bis, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" il sottoscritto, Responsabile dell'Area esprime parere **Favorevole** in ordine alla **regolarità tecnica** della proposta in oggetto attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Data: 19-04-2023

Il Responsabile dell'Area
Brasi Mara

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



Comune DI GRASSOBBIO

Provincia di Bergamo

C.A.P. 24050

Via Vespucci, 6

Tel 035 3843411
Fax 035 3843444
C.F. 80027490160
P.Iva 00722500162

PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO

N.14 DEL 18-04-2023

Oggetto

**APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI "TARI"
PER L'ANNO 2023.**

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49, 147/bis e 153, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", il sottoscritto, Responsabile dell'Area esprime parere **Favorevole** in ordine alla **regolarità contabile** della proposta in oggetto, dato atto che comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Data: 19-04-2023

Il Responsabile dell'Area
Brasi Mara

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



Comune DI GRASSOBBIO

Provincia di Bergamo

C.A.P. 24050

Via Vespucci, 6

Tel 035 3843411
Fax 035 3843444
C.F. 80027490160
P.Iva 00722500162

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 del 26-04-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI "TARI" PER L'ANNO 2023.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267, è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 19-05-2023 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 19-05-2023 al 03-06-2023.

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267)

Si attesta che con la presente delibera, contestualmente all'affissione all'Albo, viene trasmesso l'elenco ai Capigruppo Consiliari.

Addì, 19-05-2023

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo leggibile nel certificato di firma)

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



Comune DI GRASSOBBIO

Provincia di Bergamo

C.A.P. 24050

Via Vespucci, 6

Tel 035 3843411
Fax 035 3843444
C.F. 80027490160
P.Iva 00722500162

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 del 26-04-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI "TARI" PER L'ANNO 2023.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente Deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Addì, 19-05-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Concilio Leonilde

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.